

N. R.G. 2461/2023

**TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA**

PRIMA SEZIONE CIVILE

DECRETO DI DIFFERIMENTO UDIENZA

Il Giudice dott. Massimo Vaccari,
nella causa n. r.g. 2461/2023, pendente

tra

R [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio
dell'avv. [REDACTED] [REDACTED]

ATTORE

e

L [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED] [REDACTED]

CONVENUTO

Rilevato che

Il fascicolo è stato trasmesso a questo Giudice dalla Cancelleria, dopo la costituzione del convenuto, avvenuta il 5 aprile, al fine di consentire le verifiche preliminari previste dall'art. 171 bis c.p.c. introdotto, a decorrere dal 28 febbraio 2023, dal d. lgs. 149/2022, sul presupposto, rappresentato dal convenuto e condiviso dalla cancelleria, che ha fatto riferimento, a tal fine, alla data di iscrizione a ruolo (13 marzo 2023) che sia soggetto al nuovo rito di cognizione ordinario.

Dagli atti risulta che l'attore il 27 febbraio ha spedito via posta l'atto di citazione, nel quale aveva indicato come udienza di comparizione quella del 16 maggio 2023, ma, a distanza di solo un giorno, ovvero il 28 febbraio, ha inviato una integrazione dell'atto di citazione nel quale, a correzione di esso, ha indicato come data dell'udienza di comparizione quella del 16 giugno.



Il convenuto, nel costituirsi in giudizio nel rispetto del termine di cui all'art. 166 c.p.c. riformato ha eccepito, evidenziando come lo stesso attore abbia dato per presupposto che il processo sia soggetto al nuovo rito:

- la nullità dell'atto di citazione, in quanto privo dei requisiti di cui all'art. 163 bis, comma 3, nn. 3 bis, 5 e 7 (rilievo peraltro infondato atteso che nessuno dei predetti presupposti comporta il prospettato vizio ai sensi dell'immutato art. 164 c.p.c.);
- l'inosservanza dei termini a comparire, considerato che il convenuto ha ricevuto l'atto in data 2 marzo 2023;
- la decadenza dell'attore dalle richieste istruttorie;
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita.

Orbene, sebbene, diversamente da quanto sostenuto dal convenuto, dal contenuto dell'atto di citazione paia potersi desumere che l'attore ha considerato la causa soggetta al rito ordinario previgente, questo giudice ritiene opportuno fugare ogni dubbio al riguardo con il presente provvedimento interlocutorio al fine di evitare che le parti siano indotte a depositare le memorie ex art. 171 ter c.p.c. (l'attore quantomeno per replicare agli assunti del convenuto).

Ciò detto, la causa deve ritenersi soggetta al rito ordinario previgente sulla scorta della esegesi, invero non agevole, della norma transitoria presente del d. lgs. 149/2022, l'art. 35, come modificata dall'art. 1, comma 380, della legge di bilancio (L.197/2022), che prevede che:

“Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.”

Come si nota la norma sopra citata, analogamente a quanto aveva fatto già l'art. 58 del l. 69/2009, con riguardo al regime transitorio della riforma introdotta con quella novella, sottopone ad un regime diverso i giudizi “instaurati” a decorrere dal primo



marzo 2023 e quelli “pendenti” alla data del 28 febbraio 2023, stabilendo che ai primi si applichino le nuove disposizioni.

E’ allora necessario stabilire a quale stadio del processo alluda la nozione di instaurazione dello stesso, muovendo dalla considerazione che essa non è rinvenibile in nessuna norma del codice di rit,o a differenza di quella di pendenza del giudizio che si ritrova nell’ultimo comma dell’art. 39 c.p.c.

E’ evidente peraltro che instaurazione e pendenza (del giudizio) non possono essere dei sinonimi o, per meglio dire, si tratta di espressioni che non coincidono esattamente tra loro perché altrimenti sarebbe impossibile individuare il discrimine per l’applicazione delle nuove norme.

Occorre poi considerare che la nozione di pendenza allude a processi che possono trovarsi in fasi processuali diverse, da quella iniziale, a quella di trattazione, a quella decisionale.

La nozione di instaurazione si riferisce invece ad un processo che è ancora nella fase di instaurazione del contraddittorio ed è quindi più circoscritta di quella di pendenza.

Utilizzandola il legislatore ha inteso stabilire che, mentre per i giudizi pendenti (meglio sarebbe stato dire “già pendenti”) alla data del 28 febbraio, e in qualunque fase essi si trovassero, trovano applicazione le norme previgenti, per quelli introdotti dal primo marzo, ossia per quelli per i quali, a partire da quella data sia inviato l’atto di citazione, se soggetti al giudizio ordinario, o depositato il ricorso, se soggetti al rito semplificato, vengono in rilievo le nuove norme.

Alla luce di tale considerazioni poiché l’integrazione dell’atto introduttivo del presente giudizio è stata inviata per la notifica il 28 febbraio esso soggiace alla disciplina anteriore.

visto l’art. 168 *bis* comma 5 c.p.c.

differisce

la prima udienza al **29/06/2023** ore 9.00.

Si comunichi.

Verona, 13 aprile 2023

Il Giudice
dott. Massimo Vaccari

